SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Presidenza e interno)

e

2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
LAMI STARNUTI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale e il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

IN SEDE REFERENTE

« Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza). (Seguito).

Il senatore Bisori, prendendo la parola sul processo verbale, precisa di avere dichiarato, nella precedente seduta, che apprezzava altamente il testo formulato dai senatori Ajroldi ed Alessi, ma riteneva che la Commissione dovesse scegliere, sostanzialmente, fra un testo applicabile solo alla « mafia » e un testo, quale era quello governativo, di portata generale.

Il Presidente Lami Starnuti propone che s'inizi l'esame degli articoli del nuovo testo, elaborato dalla Sottocommissione dopo la seduta della scorsa settimana. Il senatore Battaglia dichiara di ritenere che non si possa passare all'esame dei singoli articoli, poichè, a suo avviso, è necessario svolgere una nuova discussione generale sull'ultima formulazione del provvedimento. Al senatore Battaglia risponde il senatore Picardi, facendo rilevare che il testo attualmente all'esame risulta dal coordinamento del testo esaminato nell'ultima seduta con gli emendamenti presentati nel corso della seduta stessa: sull'uno e sugli altri si è già svolta la discussione generale, che non è opportuno ripetere. Dopo queste osservazioni il senatore Battaglia ritira la sua proposta. Si passa quindi all'esame degli articoli del nuovo testo formulato dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 1 prende la parola il senatore Dominedò, il quale chiede che nella relazione che accompagnerà il disegno di legge in Assemblea sia fatta menzione anche degli orientamenti difformi dal parere della maggioranza, e in particolare dell'opinione da lui espressa, contraria ad inserire nel testo del disegno di legge il riferimento specifico alla « mafia »; tale inserzione contrasta, a suo avviso, con un principio generale di diritto, che richiede che le norme giuridiche siano astratte e generali. All'opinione del se-

natore Dominedò si associano i senatori Lepore, Armando Angelini e Battaglia. Il senatore Ajroldi si dichiara invece favorevole al mantenimento della attuale formulazione dell'articolo 1; l'espressione « associazioni mafiose », a suo giudizio, comprende anche altre realtà analoghe e consente quindi una certa larghezza di interpretazione, senza uscire troppo dall'ambito del fenomeno che si vuole colpire.

Il senatore Crespellani si associa alla tesi del senatore Ajroldi. Il senatore Chabod ribadisce che la discussione generale è chiusa e che quindi è opportuno passare senz'altro all'esame dell'articolo 1.

Dopo interventi dei senatori Gullo e Alessi, favorevoli al mantenimento della espressione « associazioni mafiose », il ministro Reale mette in rilievo la complessità del fenomeno ed afferma poi che una sua identificazione di carattere generale può essere utile agli effetti intimidatori; è opportuno pertanto, a suo giudizio, mantenere il testo proposto dalla Sottocommissione. Analoga opinione esprime il sottosegretario Amadei.

I senatori Bartolomei, Lepore e Tupini presentano allora un emendamento tendente ad aggiungere alle parole: « associazioni mafiose » le altre: « , comunque denominate ». Il relatore Tessitori, contrario alla modificazione proposta, riafferma la validità della attuale formulazione, la quale, a suo avviso, non darà luogo a difficoltà interpretative. Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Bisori, Armando Angelini, Dominedò, Pafundi e Bartolomei, l'emendamento viene messo ai voti e respinto. L'articolo 1 viene quindi approvato nella formulazione proposta dalla Sottocommissione (« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose »).

All'articolo 2 presentano emendamenti i senatori Morvidi, Bisori, Crespellani, Kuntze, Gullo e Alessi; dopo un ampio dibattito al quale prendono parte i senatori Gianquinto, Chabod, Battaglia, Cipolla, il sottosegretario Amadei, il relatore Tessitori (favorevole al mantenimento del testo della Sottocommissione) e il Presidente Lami Starnuti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

COMMISSIONI RIUNITE

6ª (Istruzione pubblica)

e

11ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne
RUSSO

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui, il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Fenoaltea e il Sottosegretario di Stato per la sanità Graziosi.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma » (299). (Seguito).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati, con emendamenti, gli articoli da 1 a 6 e che è stata rinviata la deliberazione sull'articolo 7 e sui relativi emendamenti; al termine della discussione sull'articolo stesso, il Ministro della pubblica istruzione si riservò di studiare una formulazione che tenesse conto delle molteplici esigenze prospettate.

Il Ministro Gui, sciogliendo la riserva, comunica che a seguito di colloqui avuti coi rappresentanti del Pio Istituto di Santo Spirito e dell'Università è stato possibile superare le difficoltà e giungere ad una più soddisfacente formulazione dell'articolo 7. Il nuovo testo dell'articolo prevede che alla Università degli studi di Roma siano estese tutte le disposizioni che concedono al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione ed alla riscossione delle rette giornaliere, nonchè le norme che fissano, a carico dello Stato e del Comune di Roma, anticipazioni e contributi nelle spese relative alla degenza ed alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I. Il nuovo testo proposto dal Ministro prevede

altresì che, per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del Comune di Roma, si tenga conto della differenza tra le giornate annue di degenza al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924.

Dopo brevi interventi dei senatori Granata, Oliva, Caroli e Monaldi, che aderiscono alla proposta del Ministro, l'articolo 7 è approvato nella nuova formulazione.

Sulla proposta del senatore Monaldi tendente a sopprimere l'articolo 8 si svolge una ampia discussione, alla quale partecipano, oltre al presentatore dell'emendamento, i senatori Granata, Ferroni e Zelioli Lanzini, il ministro Gui ed il sottosegretario Graziosi. Infine il senatore Monaldi ritira l'emendamento e l'articolo 8 è approvato nel testo proposto dal Governo.

Sono approvati quindi senza discussione i due commi dell'articolo 9 nel testo governativo. Un ampio dibattito si svolge invece sul comma aggiuntivo proposto dal senatore Criscuoli all'articolo stesso; l'emendamento prevede che i primari ospedalieri in servizio presso il Policlinico alla data di entrata in vigore della legge, nominati aggregati clinici ai sensi dell'articolo 10 della convenzione 7 novembre 1936, conservino a titolo personale i diritti loro spettanti in base all'articolo 7 di detta convenzione. Dopo interventi dei senatori D'Errico, Perna, Granata, Monaldi e Donati, il senatore Criscuoli non insiste sull'emendamento ed accetta che il contenuto dello stesso sia trasfuso in un ordine del giorno. L'articolo 9 resta pertanto approvato nel testo proposto dal Governo. La Commissione approva quindi un ordine del giorno presentato dai senatori Granata e Zanardi e integrato in relazione alla proposta del senatore Criscuoli; in esso si fanno voti affinchè l'Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito, nella stesura della convenzione prevista dall'articolo 9 del disegno di legge, garantiscano fra l'altro:

1) la possibilità per gli studenti, assistenti e docenti della Facoltà medica di Roma, di effettuare lo studio e la ricerca anche nell'ambito degli Ospedali riuniti;

2) l'esercizio dell'attività didattica e di ricerca da parte dei medici ospedalieri del Pio Istituto, che abbiano i requisiti di legge, nel quadro dei programmi della Facoltà medica di Roma, sia presso le cliniche e gli istituti della detta Facoltà, sia presso gli Ospedali riuniti, anche mediante autorizzazione, in questo secondo caso, allo svolgimento di corsi liberi presso gli Ospedali stessi;

3) il mantenimento a titolo onorifico della qualifica di aggregati clinici ai primari ospedalieri in servizio presso il Policlinico Umberto I alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La Commissione infine approva il disegno di legge nel suo complesso.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali » (399).

Il relatore, senatore Pugliese, ricorda che con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, pubblicata il 31 gennaio 1963 ed entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso anno, fu conferita al Governo la delega ad emanare norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti ed arsenali militari, per l'ordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonchè della circoscrizione dei tribunali militari territoriali. Il termine per l'emanazione delle norme delegate fu, dall'articolo 1 della legge predetta, stabilito in un anno dalla data della sua entrata in vigore; esso è venuto, quindi, a scadere il 15 febbraio 1964.

Ora, mentre per alcune materie — e, cioè, per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie militari e per il reclutamento — i lavori relativi ai provvedimenti delegati sono stati ultimati, per altre, e segnatamente per il riordinamento del Ministero e degli Stati maggiori, occorre ancora del tempo, in rapporto alla complessità e alla delicatezza degli argomenti. In tale situazione, senza interrompere il lavoro di attuazione della delega, si rende necessaria per il suo completamento una proroga del citato termine, come è proposto dal presente disegno di legge, al quale il relatore si dichiara in complesso favorevole.

Dato che, tuttavia, alcune materie, di cui alla legge delega, sono state già definite, il senatore Pugliese ritiene che l'articolo 1 dovrebbe essere emendato, nel senso che la proroga andrebbe limitata unicamente agli articoli 2, 3 e 6 della legge 12 dicembre 1962, che si riferiscono alle questioni ancora non definite.

Circa le proposte, invece, che sono state avanzate per includere nella delega il riordinamento delle carriere e delle categorie e la revisione degli organici del personale civile del Ministero della difesa, e per inserire nella Commissione parlamentare, incaricata di assistere il Governo, anche i rappresentanti delle più qualificate organizzazioni dei lavoratori, il relatore si rimette a quanto vorrà decidere la Commissione.

Si svolge, quindi, un ampio dibattito, nel quale prendono la parola il Presidente, i senatori Palermo, Piasenti, Albarello, Darè, Angelilli, Morabito e il Sottosegretario di Stato. In particolare, il senatore Albarello richiama l'attenzione della Commissione sulla durata della ferma di leva e sul probleba degli obiettori di coscienza. Il senatore Palermo manifesta, come già ebbe a dire in altre occasioni, la contrarietà della sua parte politica ad ogni delega della funzione legislativa al Governo, dato che, a suo avviso, in tal modo si sottrae al Parlamento quanto è di specifica competenza di quest'ultimo. Per parte sua il senatore Darè insiste sulla necessità di tutelare la libertà dei lavoratori, in ispecie negli arsenali militari.

Dopo che il relatore ha replicato agli oratori intervenuti, viene nominata una sottocommissione, composta dai senatori Darè, Piasenti e Pugliese, con l'incarico di approfondire ulteriormente il problema e di riferire alla Commissione nella seduta che si terrà mercoledì 11 marzo, alle ore 17.

I senatori Albarello e Roffi rinnovano l'invito, già ripetutamente espresso, affinchè il Ministro della difesa illustri alla Commissione la politica militare del Governo; anche a giudizio del senatore Palermo una iniziativa del Ministro in questo senso appare tanto più opportuna in rapporto alle notizie che si leggono sulla stampa circa la forza multilaterale N.A.T.O. e gli impegni che si vorrebbero fare assumere all'Italia. Il sottosegretario Pelizzo ricorda che, se la discussione al riguardo nella Commissione di difesa è stata ritardata, ciò è dipeso soltanto dal fatto che non si era conclusa la discussione in Parlamento sulla politica estera del Governo.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per le partecipazioni statali Donat Cattin.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (428).

Il relatore Salari illustra il contenuto e le finalità del decreto-legge del quale viene proposta la conversione.

Si svolge quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono — oltre al Presidente, al ministro Tremelloni ed al relatore — i senatori Roda, Pesenti, Cenini, Roselli, Mariotti, Gigliotti, Artom, Fortunati, Parri, Bonacina, Maier, Oliva e Bertoli.

In particolare, il senatore Roda si sofferma sulle cause della depressione del mercato dei titoli azionari, depressione che egli ritiene non dipendente dall'imposta cedolare, e sulle negative conseguenze che, a suo parere, avrà il provvedimento in esame, sia dal punto di vista della speculazione che da quello del credito. Il senatore Pesenti, dopo avere sostenuto la giustificazione del provvedimento il quale — data la funzione prettamente speculativa che le borse attualmente hanno, effettuandosi per altra via l'acquisizione di nuovo risparmio destinato agli investimenti — non può essere che puramente fiscale, osserva che a suo avviso l'articolo 2 del decreto-legge è in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, il quale dispone che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività; osserva altresì che il provvedimento rappresenta un'inaccettabile inversione di indirizzo nella materia. Il senatore Cenini considera il provvedimento un realistico e temporaneo mezzo per ovviare alle sopraggiunte difficoltà congiunturali, esprime qualche perplessità sul citato articolo 2 e si riserva comunque di sentire le dichiarazioni del Ministro per potere esprimere un giudizio sull'opportunità di eventuali emendamenti. Il senatore Roselli condivide le osservazioni del senatore Cenini, ed esprime qualche preoccupazione sulle conseguenze della temporaneità del provvedimento, la cui efficacia è espressamente determinata in un triennio; si rimette, comunque, al Governo per quanto concerne la formulazione definitiva del testo in esame. Il senatore Mariotti, nel corso di un ampio intervento, dopo alcuni cenni ai precedenti del disegno di legge ed alle norme vigenti in materia in altri Paesi democratici altamente progrediti, pone in rilievo l'importanza del provvedimento dal punto di vista dell'acquisizione di nuovi mezzi finanziari, in relazione alla necessità di modificare in senso democratico e socialista le strutture del Paese. Osserva inoltre che l'imposta cedolare è praticamente rimasta « secca » per i grossi azionisti, che, per mezzo delle *holdings* finanziarie, sfuggono alla imposizione complementare, mentre il reddito industriale, con le imposte sulle società e sulla ricchezza mobile, è soggetto ad un onere fiscale notevole; dopo avere, quindi, posto in rapporto la sua valutazione positiva del provvedimento con la prossima attuazione della riforma delle società per azioni, mette in risalto gli aspetti positivi del decreto legge nei riguardi dei piccoli azionisti; esprime perplessità soltanto in merito all'articolo 2. Il senatore Gigliotti svolge alcune osservazioni di carattere tecnico in merito al più volte citato articolo 2 e circa i riflessi del provvedimento sulle finanze comunali.

Il senatore Artom giudica il provvedimento insufficiente ai fini congiunturali, per il suo ambito limitato e la sua provvisorietà, per cui non sarà eliminata la remora agli investimenti di capitali, anche in relazione ai timori suscitati dalle preannunciate leggi strutturali; riconosce al riguardo il realismo cui si ispira la norma dell'articolo 2, che peraltro lo lascia perplesso per motivi di principio; a suo parere meglio sarebbe, rifacendosi al precedente creato da alcune Regioni, consentire l'emissione temporanea di titoli al portatore, soggetti ad un'imposta « secca »; dopo avere inoltre espresso perplessità sull'opportunità delle norme concernenti l'imposta di accconto del 5 per cento, esprime il desiderio di conoscere dal Ministro il presunto gettito derivante dal provvedimento. Il senatore Fortunati osserva che una serie di provvedimenti fini a se stessi, come quelli presentati dal Governo, non è idonea ad agire in senso positivo sulla trasformazione della società in armonia con determinati programmi politico-economici; a suo parere la trasformazione del sistema capitalistico in un più giusto sistema sociale non può avere soste nemmeno in un momento congiunturalmente difficile e richiede una permanente alleanza delle forze politiche e sociali, senza esclusione delle masse operaie e contadine; in particolare ritiene il decreto-legge inadeguato all'eliminazione dell'evasione, mentre l'articolo 2 blocca la possibilità di accertamenti nei riguardi delle società che limitano il loro campo di azione ai titoli azionari; con strumenti di tipo tradizionale, a suo parere, non si può adeguatamente neutralizzare l'azione delle forze economiche che puntano sull'inflazione e di quelle che puntano sulla deflazione, a danno dei meno abbienti, mentre è neces-

sario combattere entrambi i suddetti fenomeni ed attuare uno sviluppo economico e sociale equilibrato. Il senatore Parri osserva che, anzichè emanare provvedimenti praticamente inefficienti, si dovrebbe procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria per aumentare la capacità di accertamento specialmente nei confronti dei maggiori redditieri. A suo parere, il presente provvedimento costituisce un passo indietro sulla via programmatica della maggioranza; egli si dichiara nettamente contrario all'articolo 2, mentre per un giudizio definitivo sul disegno di legge, attende chiarimenti del Ministro. Il senatore Bonacina riconosce che il disegno di legge, più che dalla situazione congiunturale, è reso necessario in relazione all'attuale sistema economico finanziario; a suo parere l'indirizzo programmatico prestabilito dovrà successivamente venire perseguito con la rimozione degli impedimenti all'effettivo funzionamento del sistema di nominatività dei titoli e con la riforma delle società per azioni; l'oratore esprime perplessità sulla scadenza a termine fisso delle norme in esame, mentre a suo parere sarebbe più opportuno provvedere a suo tempo alla loro abrogazione con un altro decreto-legge; condivide inoltre le perplessità espresse da altri in merito all'articolo 2. Il senatore Maier, dopo essersi dichiarato completamente d'accordo con le considerazioni di massima svolte dal senatore Mariotti, si pronuncia a favore dell'approvazione del disegno di legge senza emendamenti, poichè a suo parere la soppressione dell'articolo 2 snaturerebbe il provvedimento per quanto concerne l'applicazione della cedolare « secca » a coloro che la richiedono. È favorevole anche alla validità del decreto per tre anni, considerando la possibilità che entro questo termine la situazione economica possa essersi consolidata, nè condivide le altre obiezioni formulate dai precedenti oratori.

Il senatore Oliva si sofferma dapprima sulle osservazioni svolte dal senatore Gigliotti con riferimento alla finanza locale; al riguardo reputa inopportuna ogni deroga al principio dell'indipendenza fra imposta complementare e imposta di famiglia; segnala poi al Ministro le conseguenze negative che potranno derivare agli enti locali dall'applicazione dell'imposta cedolare « secca » a solo favore dell'Erario; circa le aliquote di imposta, ritiene che la forte differenza fra il 5 per cento dell'imposta di acconto e il 30 per cento dell'imposta « secca » crei una eccessiva tendenza a favore dell'imposta di acconto, il cui congegno può consentire una minore entrata immediata, alimentando deteriori speranze nel processo inflazionistico, che agisce in favore dei debitori; per quanto concerne l'articolo 2, condivide le perplessità da altri espresse e prospetta la possibilità di riferire il triennio, anzichè all'applicazione dell'imposta « secca », alla possibilità di investire capitali in azioni al portatore; e con riferimento all'accenno del senatore Mariotti al fine, da perseguire, di una società socialista, osserva che non può condividere tale affermazione se non nel senso dell'aspirazione ad una più larga socialità comune anche alla visione cristiana dello Stato, mentre al senatore Fortunati fa osservare che le masse lavoratrici (largamente rappresentate anche fra i cattolici) non hanno bisogno della intermediazione del Partito comunista per partecipare alla vita nazionale, così come il Partito comunista non può pretendere di condizionare con le masse lavoratrici il responsabile impegno della maggioranza democratica non comunista. Il senatore Bertoli osserva che l'acquisizione di mezzi finanziari non può prescindere dal collegamento con le riforme di struttura e che considerazioni congiunturali non possono giustificare un passo indietro nella via prescelta dalla maggioranza, quale è quello che a suo giudizio si verifica nel provvedimento in esame. Ritiene il provvedimento stesso non producente e vi scorge soltanto un cedimento alla pressione di certe forze politiche; in particolare osserva che, considerata la provata inefficienza della legge sulla cedolare di acconto, ben pochi riterranno conveniente assoggettarsi all'aliquota del 30 per cento.

Il Presidente, dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, dichiara chiusa la discussione generale riservando la parola al Ministro ed al relatore e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 428 alla prossima seduta, che sarà tenuta martedì 10 marzo alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista e per le poste e le telecomunicazioni Angrisani.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (429), d'iniziativa dei deputati Degan ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Restagno illustra le finalità del disegno di legge, che ha subìto, nel corso della discussione avvenuta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, numerose modificazioni: a suo avviso il provvedimento è meritevole di sollecita approvazione, soprattutto perchè, al di là della sua portata finanziaria, rappresenta un primo passo verso la soluzione dell'annoso problema della semplificazione e dello snellimento delle procedure.

Dopo che i senatori Gaiani e Lombardi hanno preso brevemente la parola per chiarire le disposizioni dell'articolo 8 del disegno di legge, prende la parola il senatore Crollalanza, dichiarandosi anch'egli favorevole all'approvazione del disegno di legge ed esortando il Governo a porre mano all'ormai necessario compito di snellire — previa riforma di alcune leggi fondamentali dello Stato — le procedure concernenti le pubbliche opere.

Il sottosegretario Battista risponde diffusamente ai vari oratori intervenuti nella discussione, comunicando tra l'altro alla Commissione alcune importanti iniziative prese dal Ministero dei lavori pubblici in ordine al tanto auspicato snellimento delle procedure: peraltro, anche in materia, non sarà possibile pervenire a risultati apprezzabili, se prima non si sarà provveduto ad assicurare al Genio civile personale qualificato in misura sufficiente.

Dopo che il Presidente Garlato ha riassunto i termini del dibattito, il disegno di legge è approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

« Completamento del Palazzo di giustizia di Forlì » (268).

Il relatore Bernardi raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Commissione, in quanto è tempo ormai che il Palazzo di giustizia di Forlì (iniziato nel 1939) sia portato a termine; la situazione di disagio dell'amministrazione della giustizia in Forlì non ammette ulteriore indugio.

Dopo che il senatore Genco ha espresso alcune perplessità sulla congruità dello stanziamento, prende la parola il senatore Vergani, auspicando che il sistema dei provvedimenti isolati, idonei tutt'al più a sanare temporaneamente particolari situazioni, ceda il passo ad una organica programmazione per il riordinamento dell'intero settore. Successivamente, il senatore Chiariello annuncia il proprio voto favorevole; egli richiama inoltre l'attenzione del Governo sulle condizioni in cui opera l'Amministrazione della giustizia a Napoli.

Il sottosegretario Battista replica agli oratori intervenuti; ed infine la Commissione approva il disegno di legge, sostituendo l'articolo 2 con un nuovo testo, formulato dal Presidente Garlato in adesione al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (292).

Il relatore Giancane si pronuncia a favore dell'approvazione del disegno di legge, utile, a suo giudizio, per avviare a soluzione il problema del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione.

I senatori Massobrio e Genco si associano alle conclusioni del relatore; i senatori Guanti e Gaiani, pur dichiarandosi anche essi sostanzialmente favorevoli al disegno di legge, chiedono che dal titolo vengano tolte le parole: « alle industrie private », per evitare incertezze e confusioni in sede di applicazione.

Successivamente, però, il relatore Giancane ed il sottosegretario Angrisani chiariscono ai due ultimi oratori intervenuti l'effettiva portata del provvedimento, e i senatori Gaiani e Guanti ritirano l'emendamento.

Infine la Commissione approva il disegno di legge con un emendamento all'articolo 3, per effetto del quale si precisa che all'onere finanziario si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456.

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » (271).

Dato che la Commissione finanze e tesoro non ha potuto ancora esprimere il parere sul nuovo testo predisposto dal Governo, il Presidente propone il rinvio della discussione ad altra seduta.

La Commissione accoglie la proposta, riservandosi peraltro di concludere quanto prima la discussione del provvedimento.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

In apertura di seduta si svolge un dibattito, aperto dal senatore Carelli, in relazione alla decisione presa ieri dall'Assemblea di rinviare alla Commissione il disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (279), d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi.

Intervengono in tale dibattito i senatori Compagnoni, Milillo, Grimaldi e Grassi. Viene infine nominata, per l'esame dell'argomento, una Sottocommissione — composta dei senatori Attaguile, Carelli, Compagnoni, Grimaldi, Militerni e Tortora — la quale dovrà sottoporre alla Commissione le sue conclusioni.

IN SEDE REDIGENTE

« Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (230). (Seguito).

Prendono la parola i senatori Conte, Marchisio, Colombi, Militerni, Grimaldi, Grassi e il relatore Cuzari. I primi tre oratori formulano varie critiche al testo del disegno di legge. In particolare, il senatore Conte, rilevando una contraddizione fra la annunciata programmazione globale da parte del Governo e le misure proposte in concreto, annuncia una serie di emendamenti tendenti a modificare profondamente il disegno di legge sotto l'aspetto della programmazione democratica e della riserva ai lavoratori della totalità dei fondi; il senatore Marchisio ribadisce la stessa tesi sulla necessità di una modifica sostanziale del testo, il quale, così com'è, nulla innoverebbe circa la destinazione dei contributi; il senatore Colombi afferma che le disposizioni contenute nel progetto sono la continuazione della politica precedente, cioè di una politica di favore per le grandi aziende, le quali peraltro non hanno provveduto ad alleviare le condizioni di vita dei lavoratori, nè a migliorare quelle del bestiame.

Sui contributi e sulla loro utilizzazione si intrattiene il senatore Militerni, manifestando fiducia nell'opera degli Enti di sviluppo. Egli aggiunge che sarebbe assai utile integrare l'alimentazione del bestiame con opportuni mangimi, la qual cosa potrebbe ottenersi attraverso l'installazione nelle aziende di piccoli impianti per la produzione dei mangimi e attraverso l'esenzione doganale per l'acquisto dei nuclei base. Passando all'olivicoltura, egli dichiara di contare sugli Enti di sviluppo per l'opera di reperimento delle zone dell'Italia centro-meridionale da destinarsi al rimboschimento.

Il senatore Grimaldi dichiara di ravvisare nell'eccessivo frazionamento della proprietà, derivante dall'assegnazione alle cooperative di zone erroneamente ritenute incolte nell'Italia meridionale, uno tra i motivi della diminuzione della produzione carnea. Dal canto suo il senatore Grassi concorda con gli oratori della sinistra sulla utilità di raggiungere una migliore situazione edilizia per i contadini, ma contesta che i proprietari fondiari non abbiano vo-

luto provvedere o che comunque abbiano ricevuto congrue sovvenzioni.

A questo punto il relatore Cuzari, dopo avere affermato l'opportunità che la Commissione non perda di vista i limiti del disegno di legge, in definitiva modesti e di natura soltanto economica, comunica che risponderà esaurientemente in sede di discussione degli articoli agli oratori intervenuti, i quali, nella maggior parte, hanno concretato i loro interventi in proposte di emendamento.

La discussione generale viene quindi chiusa e la discussione degli articoli è rinviata alla prossima seduta.

INDUSTRIA (9ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
MONTAGNANI MARELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria De' Cocci.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (307), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il senatore Bonafini, a nome dei Gruppi socialista e socialdemocratico, ribadisce i motivi per i quali ritiene di dover insistere sugli emendamenti da lui presentati nel corso delle precedente discussione ed in particolare su quelli all'articolo 3 del disegno di legge, che recano anche le firme dei senatori Mongelli e Trabucchi. Tali emendamenti — ad avviso dell'oratore — tendono ad una razionale distribuzione delle carni congelate, allo scopo di garantire il consumatore sotto il profilo economico.

Poichè il Governo ha dichiarato di non potere accogliere i suddetti emendamenti, il senatore Bonafini presenta, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, la richiesta firmata da un decimo dei componenti del Senato, che il disegno di legge sia rimesso alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea.

Il senatore Mongelli, a nome del suo Gruppo, si associa alle dichiarazioni del senatore Bonafini.

I senatori Veronesi e Vecellio affermano che il rinvio in Aula del disegno di legge avrà come conseguenza un grave ritardo nello smercio delle carni congelate, con pregiudizio dell'interesse dei consumatori.

Il sottosegretario De' Cocci dichiara che l'approvazione sollecita del provvedimento avrebbe senza dubbio determinato una rapida evoluzione del sistema distributivo e l'immissione nel mercato di rilevanti quantità di carni congelate. Fa presente, altresì, che allo scopo di accelerare l'*iter* del provvedimento, il Governo sarebbe stato anche disposto ad accogliere qualche modificazione, come quella proposta dal senatore Vacchetta all'articolo 3; tuttavia dichiara di non poter accettare gli emendamenti di cui ha fatto cenno il senatore Bonafini.

Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni degli intervenuti, interpretando il pensiero unanime della Commissione, auspica che il disegno di legge sia approvato nel più breve tempo possibile.

La Commissione rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in sede referente.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Simone Gatto.

In apertura di seduta il senatore Caponi invita il Presidente a sollecitare la riunione della Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei provvedimenti a favore dei tubercolotici. Il Presidente assicura che la Sottocommissione si riunirà quanto prima, non appena i Ministri del lavoro e della sanità comunicheranno di poter intervenire alla riunione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » (99), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri. (Seguito).

Il relatore, senatore Spigaroli, conferma il suo avviso secondo cui è indispensabile provvedere con legge ad autorizzare la Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti a stipulare convenzioni con Enti erogatori dell'assistenza di malattia. Nello stesso senso si esprime il sottosegretario Gatto.

Prende quindi la parola il senatore Bitossi, il quale osserva che è stato recentemente assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 395, concernente anch'esso modifiche alla legge 4 marzo 1958. Egli riterrebbe pertanto opportuno che la Commissione procedesse ad una discussione congiunta dei disegni di legge nn. 99 e 395, al fine di evitare che una stessa legge sia modificata, a breve intervallo di tempo, con due provvedimenti distinti.

I senatori Pasquale Valsecchi, Varaldo, Cesare Angelini e il relatore Spigaroli si associano alla tesi espressa dal senatore Bitossi. La Commissione stabilisce quindi che i due disegni di legge in questione saranno discussi congiuntamente in una prossima seduta.

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (338), d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri. (Seguito).

Il senatore Pezzini rileva che è stato recentemente presentato al Senato il disegno di legge n. 446, che disciplina in modo organico tutto il settore della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue. Chiede pertanto che la Commissione rinvii la discussione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, le cui norme, a suo avviso, potrebbero più opportunamente collocarsi nel provvedimento di cui ha fatto cenno.

A sua volta il senatore Cesare Angelini ritiene che nell'articolo 3 del disegno di legge sia contenuta una delega legislativa, che, a norma di Regolamento, non può essere approvata in sede di Commissione.

Prendono successivamente la parola i senatori Angiola Minella Molinari, Brambilla, Samek Lodovici e Bitossi, i quali sostengono l'opportunità di procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge in esame, che raccoglie il consenso, pressochè unanime, della Commissione.

Il Presidente ricorda a questo punto che la Commissione, procedendo all'approvazione dei primi tre articoli, ha già manifestato il suo intendimento di voler concludere la discussione del disegno di legge. Dichiara altresì di non ravvisare nella norma di cui all'articolo 3 una delega legislativa al Governo.

Il senatore Pezzini non insiste nella sua proposta sospensiva e pertanto la Commissione procede all'esame dell'articolo 4, che riguarda la competenza passiva dell'indennità per la giornata di riposo del donatore di sangue. Prendono la parola sull'argomento il relatore Boccassi e i senatori Coppo, Bitossi, Angiola Minella Molinari, Valsecchi, Samek Lodovici, Bermani, Varaldo e Rotta.

La Commissione delibera quindi di affidare alla Sottocommissione precedentemente nominata l'incarico di procedere alla redazione dell'articolo, sulla base dei rilievi espressi nel corso del dibattito. La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad una prossima seduta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
RESTIVO

La Commissione dopo un ampio dibattito al quale hanno preso parte il Presidente Restivo e i deputati: Barzini, Bertè, Covelli, Jacometti, Lajolo, Paolicchi, Rossanda Banfi Rossana, Savio Emanuela, e i senatori: Alberti, Angelilli, Bolettieri, De Unterrichter, Ferretti, Moneti, Schiavetti, Spano, Valenzi e Vidali approva il regolamento per le trasmissioni di *Tribuna politica* predisposto dal Comitato ristretto nominato il 13 dicembre 1963.

Tale regolamento reca:

Presso la Commissione parlamentare di alta vigilanza istituita a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, per assicurare l'indipendenza e l'obiettività informativa delle trasmissioni radiotelevisive;

ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di norme intese a regolare l'espressione del pensiero politico dei partiti a mezzo della radio e della televisione, in modo che *Tribuna politica* assolva alla sua funzione di costituire solo un libero e civile confronto di idee sui grandi e attuali temi politici che interessano la vita del Paese;

i rappresentanti delle parti politiche si trovano concordi nel riconoscere l'esigenza che, in via di autodisciplina, siano osservate e fatte osservare come norme vincolanti i princìpi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico; e che quindi, nella piena libertà di valutazione politica, e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti, deve ritenersi in particolare vietato:

il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti, rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa, a persone determinate; ogni valutazione lesiva di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva.

È altresì approvato in linea di massima uno schema concernente la ripresa delle trasmissioni di « Tribuna politica ». Secondo tale schema sono previsti tre tipi di trasmissione:

1) ciclo di conferenze stampa dei segretari di partito e del Governo;

2) incontri-dibattiti tra rappresentanti di diversi partiti su temi strettamente politici;

3) incontri-dibattiti tra esperti designati dai partiti su specifici temi.

La Commissione esprime, quindi, l'avviso che anche la richiesta contenuta in una lettera inviata dal deputato Togliatti al Presidente Restivo possa inquadrarsi nello svolgimento di « Tribuna politica ». In ordine alla data di inizio di « Tribuna politica » la Commissione dà mandato al suo Presidente di prendere contatto con i dirigenti della R.A.I.-TV perchè la ripresa di detta trasmissione possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Il deputato Covelli ha sollecitato la trattazione di un suo reclamo sull'attività informativa della R.A.I.-TV.

Su proposta del deputato Savio Emanuela, la Commissione fa voti che la R.A.I.-TV faccia un'adeguata pubblicità alla vaccinazione antipolio Sabin.

La Commissione, infine, fa voti perchè la vertenza sindacale in atto alla R.A.I.-TV possa comporsi nel più breve tempo possibile.

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21